

**CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE REP. ESTAR N. 864/2022 STIPULATO CON L'IMPRESA SO.E.M. MEDICAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA GESTIONE TEMPERATURA PAZIENTE IN NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ESTAR CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA FARMACI, DIAGNOSTICI E DISPOSITIVI MEDICI N. 1220 DEL 06.09.2022 LOTTO N. 7" SISTEMA DI MONITORAGGIO NON INVASIVO DELLA TEMPERATURA CORPOREA CENTRALE"**  
**CIG PADRE: 8922622C98 CIG DERIVATO: Z7D3A321FS**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale prot. n.14426 del 27.02.2023, domiciliata per la carica presso l'Azienda

E

L'Impresa SO.E.M. Medical Sr.l. con sede legale in Torino (TO) Via Boston 122/8, - C.F./ P.I. 06060070015, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Silvia Leggi, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ che interviene in qualità di Amministratrice Unica dell'impresa SO.E.M. Medical Sr.l

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera del Direttore Generale n. 1510 del 28.09.2021 ESTAR ha proceduto all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento quadriennale, tramite stipula di convenzione, della fornitura di "Sistemi per la gestione temperatura paziente in noleggio e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana – CUI 2019-032-0017";
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici ESTAR n. 1220 del 06.09.2022 divenuta esecutiva a termini di legge, ESTAR ha proceduto alla Procedura Aperta per l'affidamento quadriennale, tramite stipula di convenzione, della fornitura di sistemi per la gestione temperatura paziente in noleggio e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana - GARA N.8301389 - CUI 2019-032-0017 , Lotti 1-4-5-7-8;
- è stata stipulata la Convenzione, repertorio n. 864/2022 tra Estar e l'Impresa SO.E.M. Medical S.r.l., a seguito di aggiudicazione di gara con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici ESTAR n. 1220 del 06.09.2022 per la fornitura di "Sistemi per la gestione temperatura paziente in noleggio e relativo materiale di consumo" occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana, lotto n. 7 "Sistema di monitoraggio non invasivo della temperatura corporea centrale";
- con nota prot. n. 84306 del 21.11.2022 l'Azienda USL Toscana Centro ha trasmesso i fabbisogni per la fornitura di "Sistemi per la gestione temperatura paziente in noleggio e relativo materiale di consumo" relativamente ai lotti 1-4-5-7-8 di cui all'aggiudicazione da parte della Centrale di Committenza summenzionata con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici n. 1220 del 06.09.2022;
- con Determinazione del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici n. 1768 del 27.12.2022 divenuta esecutiva a termini di legge, ESTAR ha proceduto alla formalizzazione dell'adesione delle AA.SS. alle Convenzioni per la suddetta fornitura relativamente ai lotti n. 1-4-5-7-8;
- con nota prot. n. 14426 del 27.02.2023 il Direttore Generale dell'AUSL TC ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto per la fornitura di "Sistemi per la gestione temperatura paziente in noleggio e relativo materiale di consumo (agg. Estar Determ. del Direttore di Area Farmaci, Diagnostici, e Dispositivi Medici n. 1220/2022, lotti n. 1-4-5-7-8);

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Convenzione per l'affidamento della fornitura di "Sistemi per la gestione temperatura paziente in noleggio e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana – CUI 2019-032-0017". (LOTTO N. 7 - C.I.G. n. 8922622C98).

Allegati alla Convenzione :

- Capitolato Normativo;
- Capitolato Tecnico
- Offerta Economica;
- D.U.V.R.I. Ricognitivo

Gli allegati al presente contratto sono:

all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento ue 2016/679,

all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;

all. C) Modulo per richiesta DURC

all. D) Informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza

**Art. 2 - Oggetto contrattuale: specifiche**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura "Sistemi per la gestione temperatura paziente in noleggio e relativo materiale di consumo", lotto n. 7 "Sistema di monitoraggio non invasivo della temperatura corporea centrale", secondo le modalità di seguito individuate:

Descrizione	Descrizione apparecchiatura offerta	Marca e Modello	Codice prodotto	Canone annuo noleggio comprensivo di manutenzione Full Risk ( 1 anno e 1 apparecchio) i.e.	Aliquota IVA %	Fabb. AUSL 3 Pistoia	Fabb AUSL 4 Prato	Fabb AUSL 10 Firenze	Fabb AUSL 11 Empoli	Totale
Sistema di monitoraggio	TTP TEMPLE TOUCH PRO	MEDISIM TTP	TTP-3AKIT-001	€ 370,00	05 %	—	—	2	—	2
<b>CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO: acquisito tramite il Magazzino Unico di Area Vasta Centro dalla SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica che riassume le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco</b>										

### Art. 3 - Importo

L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 7.536,81 IVA compresa, così suddiviso:

Noleggio + A.T. apparecchiature	€ 2.978,50 IVA compresa
Materiale di consumo	€ 4.558,31 IVA compresa

### Art. 4 Durata

Il contratto attuativo ha la durata di 46 mesi con decorrenza dalla data di verifica conformità e collaudo dell'attrezzatura e non potrà superare il termine di scadenza del Contratto, (13.12.2026) ai sensi dell'art. 4.1 del capitolato normativo di gara; I canoni di locazione/assistenza delle apparecchiature sopra dettagliate decorreranno dalla data di esito positivo del collaudo.

### Art. 5 - Modalità di esecuzione.

La fornitura deve essere eseguita in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato speciale di gara.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è la D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è la Dott.ssa Laura Campiglia

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è il Dott. Rocco Digilio

### Art. 6 - Variazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto dell'Accordo Quadro stipulato da ESTAR.

### Art. 7 - Penali

Si rimanda all'art. 10.2 e 10.2.1 del capitolato normativo e art. 10 del capitolato prestazionale di gara.

### Art. 8 - Risoluzione e recesso.

Si rimanda agli artt. 20 e 21 del capitolato normativo di gara

### Art. 9 - Verifiche di conformità.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alle verifiche di conformità ai sensi artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016 trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

### Art. 10 - Fatturazione e pagamento

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **UFL7WY (ambito fiorentino)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs.

192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

#### **Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 12 – Responsabilità**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

#### **Art. 13 – Norme di prevenzione e sicurezza \adempimenti D. Lgs. 81/2008.**

Si rimanda all'art. 8.4 del capitolato normativo di gara e all'art. 26, c. 3-bis, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

L'Impresa SO.E.M. Medical Sr.l. dichiara che la fornitura oggetto del presente contratto, si configura come una fornitura di materiali/attrezzature, che le attività di installazione e garanzia post-vendita avranno durata inferiore ai 5 uomini/giorno e che non comporteranno rischi derivanti dal rischio incendio di livello elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, o altri rischi particolari come ad. esempio uso di fiamme libere, uso di saldatori, uso di prodotti chimici pericolosi e si impegna a sottoscrivere l'Informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza", prevista dalla procedura aziendale PA.STDG.03.

#### **Art. 14 – Disposizioni sul trattamento dei dati personali**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta SO.E.M. Medical S.r.l.e l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicataria quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto.

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

#### **Art. 15 – DICHIARAZIONI ANTIPANTOUFLAGE**

L'operatore economico dichiara che non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

#### **Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nei Codici dell'Azienda USL Toscana Centro disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### **Art. 17 - Imposta di registro e di bollo**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente.

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

#### **Art. 18- Foro Competente**

Si rinvia a quanto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro e dell'art. 25 del capitolato normativo di gara.

**Art. 19 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti del D. lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il RES

Dr.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta SO.E.M. Medical S.r.l.

L'Amministratrice Unica

Dott.ssa Silvia Leggi